

TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Per la **Castro Ilenia** nata a Siracusa l'11.02.1974, residente in Aci Catena in via Finocchiari n. 178/C, C.F. CSTLNI74B51I754L, elettivamente domiciliata in Catania, via Canfora n.145, presso lo studio dell'Avv. Dino Caudullo (C.F. CDLDNI73H18C351K - PEC dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it – fax 095444026) che la rappresenta e difende per procura in calce al presente atto

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione in persona del Ministro p.t. (C.F. 80185250588)

PER LA DECLARATORIA

del diritto della ricorrente al proprio trasferimento in provincia di Catania con priorità rispetto alle nuove assunzioni

PREMESSE

La ricorrente è docente a tempo indeterminato per la classe di concorso A012 (ex A050) e, dopo anni di insegnamento non di ruolo, grazie allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento in cui si trovava inserita, è stata assunta con contratto a t.i. con decorrenza dall'a.s. 2015/2016.

Come noto, con l'entrata in vigore della legge 107 del 2015 (cd. Buona Scuola) sono state modificate anche le disposizioni sulla mobilità del personale docente, attraverso l'individuazione di distinte fasi di mobilità in relazione al diverso anno d'assunzione: la ricorrente, in quanto assunta nella fase C del piano straordinario di mobilità di cui alla L.107/2015, ha potuto partecipare alla cd. fase C della mobilità, invocando il trasferimento in tutti gli Ambiti della provincia di Catania, tuttavia non otteneva il trasferimento sperato, ricevendo comunicazione di assegnazione presso l'Istituto "G. Renda" di Polistena (RC).



Successivamente, non essendo riuscita ad ottenere il trasferimento nel corso degli anni successivi, solo in occasione dell'ultima procedura di mobilità per l'a.s. 2021/2022 la ricorrente ha ottenuto il trasferimento in provincia di Siracusa, dove in atto è titolare presso l'Istituto "Pier Luigi Nervi" di Lentini.

Per il corrente anno scolastico 2021/2022 la ricorrente ha ottenuto l'assegnazione provvisoria presso l'Istituto Superiore di Riposto (con completamento cattedra presso l'Istituto Fermi-Guttuso di Giarre), con la conseguente competenza territoriale del Tribunale di Catania.

SULLA PRIORITA' DELLA MOBILITA' RISPETTO ALLE NUOVE

ASSUNZIONI E SUL DIRITTO AL TRASFERIMENTO

Sin dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017 la ricorrente ha presentato la domanda di mobilità indicando tra le preferenze istituzioni scolastiche della provincia di Catania, ma non ha ottenuto il trasferimento e ciò nemmeno per gli anni scolastici successivi 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.

Sennonché, in maniera palesemente illegittima, anziché assegnarle con priorità alla procedura di mobilità, così come previsto per legge come infra si dirà, nel corso degli anni l'Amministrazione resistente ha destinato numerose cattedre alle immissioni in ruolo, sottraendole alle disponibilità per la mobilità.

In particolare, come emerge dalla attestazione rilasciata dall'Ufficio scolastico territoriale di Catania in riscontro all'istanza di accesso formulata dalla ricorrente, in provincia di Catania sono state effettuate le seguenti nomine in ruolo:

a.s. 2018/19 immissioni in ruolo n.6

a.s. 2019/20 immissioni in ruolo n.12

a.s. 2019/20 immissioni in ruolo quota 100 n.3



a.s. 2020/21 immissioni in ruolo n.18

a.s. 2021/2022 immissioni in ruolo n.18

In particolare, nei predetti anni scolastici sono stati effettuati i seguenti trasferimenti interprovinciali

a.s. 2018/2019 n.8 trasferimenti interprovinciali

a.s. 2019/2020 n.12 trasferimenti interprovinciali

a.s. 2020/2021 n.18 trasferimenti interprovinciali

a.s. 2021/2022 n.13 trasferimenti interprovinciali

Quanto sopra in spregio alle previsioni normative in ordine alla priorità della mobilità che deve essere effettuata su tutti i posti vacanti e disponibili, rispetto alle nuove assunzioni che devono essere effettuate solo sui posti residui dopo la mobilità.

Invero, l'istituto della mobilità dei pubblici dipendenti è disciplinato dall'art.30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che al comma 2-bis dispone che *“Le amministrazioni, **prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali**, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio.*

Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria”.



La portata precettiva della disposizione è rafforzata dalla previsione di nullità degli accordi, atti o clausole dei contratti collettivi elusivi del principio del previo esperimento della mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale, che peraltro è presente nella disposizione relativa al reclutamento dei dirigenti scolastici (art.29 stesso testo) che impone il reclutamento per corso-concorso e la ricognizione del contingente utile, previamente <<...tenendo conto dei posti da riservare alla mobilità...>>.

La stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica- (DFP 0013731 P-1. 2. 3. 4 del 19/03/2010) - ha ricordato che “*l’art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 non lascia dubbi circa il fatto che le procedure concorsuali debbano essere precedute dall’esperimento delle procedure di mobilità*”.

Può ragionevolmente concludersi nel senso dell’identificazione della chiara scelta del Legislatore di preferire prioritariamente la migliore allocazione delle risorse lavorative già in essere, rispetto ai nuovi ingressi di personale, scelta già chiara, per quanto qui di precipuo interesse, alla luce del T.U. del personale scolastico (D.Lvo 297/94) ed ulteriormente rafforzata con carattere di generalità per tutti i dipendenti pubblici dal novellato art.30 D.Lgs. 165/2001.

La disciplina qui adottata, laddove sottrae alle sedi utilizzabili ai fini della mobilità quelle da destinare alle nuove assunzioni, risulta quindi illegittima per chiara violazione di legge: a fugare dubbi sulla giurisdizione in materia, si segnalano Tar Lazio sez. III bis Sentenze n.ri 8389/2020, 8398/2020, 8420/2020, 8448/2020, 8536/2020, 8609/2020, tutte del mese di luglio u.s..

Non a caso il citato comma 2bis dell'art.30 del d.lgs. n. 165/2001 si esprime con perentorio tenore prevedendo che “*In ogni caso sono nulli gli accordi,*



gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale”.

In particolare, quanto al personale scolastico, l'art.465 del D.lvo 297/94, con disposizione applicabile anche al personale direttivo, che

“1. Sino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 470, comma 1, i trasferimenti nell'ambito della provincia sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da altra provincia.

2. I trasferimenti da altra provincia sono disposti sia sul 50 per cento dei posti che risultano annualmente vacanti e disponibili, sia per compensazione.

3. Ai trasferimenti sono assegnati esclusivamente le cattedre ed i posti di insegnamento la cui disponibilità, nella misura fissata dal comma 2, si venga a verificare entro il 31 marzo di ciascun anno.

4. Le cattedre ed i posti di insegnamento che risultino, per qualsiasi causa, disponibili e vacanti dopo tale data sono invece assegnati, nella misura intera, alle nuove nomine in ruolo, che saranno disposte su sedi provvisorie.

5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano altresì per i trasferimenti e le nuove nomine del personale direttivo e del personale educativo”.

Inoltre, l'art.470 del D.lvo 16 aprile 1994, n. 297 al comma 1, inequivocabilmente stabilisce:

“Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle



immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”.

Quest’ultima disposizione ricalca le previsioni di cui all’art.30 comma 2 bis del D.Lvo 165/2001 che, in termini più generali, dispone che “*Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria”.*

In sintesi, **dalla superiore ricognizione normativa, emerge quindi che**

- solo i posti che risultino, per qualsiasi causa, disponibili e vacanti dopo il 31 marzo sono assegnati, nella misura intera, alle nuove nomine in ruolo, che saranno disposte su sedi provvisorie;**
- le immissioni in ruolo vanno effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.**



Come detto, la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Funzione Pubblica- ha (DFP 0013731 P-1. 2. 3. 4 del 19/03/2010) ha ricordato che “l’art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 non lascia dubbi circa il fatto che le procedure concorsuali debbano essere precedute dall’esperimento delle procedure di mobilità”. La disciplina prevista dal CCNI sulla mobilità dei dirigenti scolastici, laddove si pone in contrasto o, quantomeno, non dà piena attuazione ai predetti principi, risulta pertanto illegittima per violazione di legge.

Le nuove assunzioni di docenti per i predetti anni scolastici dovevano quindi essere effettuate **senza alcun accantonamento di posti in danno della procedura di mobilità** che, a mente delle chiare disposizioni legislative sopra riportate, deve effettuarsi su tutti i posti vacanti e/o comunque disponibili, nei termini precisati dai richiamati artt.466 e 470 del D.Lvo 297/94.

Quindi, **le nuove assunzioni possono essere effettuate esclusivamente sui posti residui al termine delle operazioni di mobilità.**

Il citato art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 prevede infatti che **“In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l’applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale”.**

Come evidenziato in identica fattispecie dal **Tribunale di Roma (sentenza n.5660 dell’11.06.2019)** *“La previsione legislativa, quindi, contrariamente alla contrattazione collettiva, accorda preferenza alle operazioni di mobilità territoriale rispetto alle immissioni in ruolo che dovrebbero essere effettuate sui posti residui al termine delle prime.*



Nella specie, il ricorrente reclama il trasferimento in un posto che risulta essere l'unico disponibile. Ne consegue che l'aver riservato questo posto ad una nuova immissione in ruolo, come da previsione contrattuale, è in contrasto con la riportata normativa di legge.”.

Più di recente, il **Tribunale di Latina (sent. n.703 del 18.06.2020)** ha evidenziato che *“La previsione legislativa, quindi, contrariamente alla contrattazione collettiva, accorda preferenza alle operazioni di mobilità territoriale e professionale rispetto alle immissioni in ruolo che dovrebbero essere effettuate sui posti residui al termine delle prime. Ne consegue che l'aver riservato questi posti ad una nuova immissione in ruolo, come da previsione contrattuale, è in contrasto con la riportata normativa di legge”.*

anche il **Tribunale di Ancona** con recentissima **ordinanza del 29.09.2021** (riferita ad un caso di mobilità di dirigente scolastico, ma il principio è certamente estensibile al caso di specie) ha evidenziato che *“(nell’ambito dei posti «disponibili» correttamente individuati dal Ministero) il citato art.470 non si limiti ad imporre una «priorità temporale» tra esame delle domande di trasferimento e prima assegnazione della sede al personale immesso in ruolo, ma - laddove dispone che « queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico» - riservi un vero e proprio diritto precedenza a tutti i dirigenti già in ruolo rispetto ai nuovi assunti, sulle sedi di anno in anno disponibili, esprimendo senz’altro un principio di piena «preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine» (ordinanza 3722/19 del CdS, invocata in ricorso)”.*

Dalla superiore disamina emerge, quindi, che nel corso degli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022 la ricorrente avrebbe ben potuto ottenere il trasferimento in provincia di Catania, se l’Amministrazione scolastica avesse rispettato il predetto principio di priorità della mobilità su tutti i posti vacanti e disponibili rispetto alle nuove assunzioni, da effettuarsi solo sui posti residui dopo la mobilità. E ciò a fronte del numero di nuove assunzioni effettuate nel periodo in riferimento.



*** **

Pertanto, per quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, fissata l'udienza di comparizione delle parti

1) accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto al trasferimento presso una delle sedi della provincia di Catania indicate nelle domande di mobilità, con decorrenza dall'a.s. 2018/2019, o in subordine a decorrere da uno degli anni scolastici successivi, con priorità rispetto alle immissioni in ruolo disposte negli anni scolastici di riferimento (dal 2018/2019 al 2021/2022), previa declaratoria di nullità delle eventuali disposizioni del CCNI sulla mobilità per gli anni 2018/2019 e per il triennio 2019/2022 che dovessero risultare non conformi al combinato disposto di cui all'art.470 del D.lgs. n.297 del 1994 e art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs n.165/2001;

2) per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente di disporre il trasferimento della ricorrente presso una delle sedi indicate in domanda o, in ogni caso, in provincia di Catania.

Con ogni conseguenziale statuizione per spese diritti ed onorari del giudizio.

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara la controversia è di valore indeterminabile ed il contributo unificato versato è di €259,00.

Si produce copia dei seguenti documenti: contratto a t.i., domande di mobilità, assegnazione provvisoria 2021/2022, bollettini trasferimenti, nota Usp Catania su immissioni in ruolo, disponibilità per immissioni in ruolo a.s. 2021/2022, notifica trasferimento 2021/2022, CCNI mobilità, giurisprudenza.

Avv. Dino Caudullo

